

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 11 - 2021

Oggetto D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii - adempimenti
 Analisi annuale dell'assetto complessivo della società TCRS in cui il
 Consorzio detiene il 100% del capitale sociale

Adunanza del 30.12.2021

Ore 18.30

Presso In videoconferenza tramite l'applicativo conference.consorzioterrecablate.it – stanza 6000

Consiglio di Amministrazione

Presente Assente

Michele Pescini	Presidente	x	
Giuseppe Gugliotti	Consigliere	x	
Fabio Carrozzino	Consigliere	x	
Manuela Mazzetti	Consigliere		x
Fabrizio Nucci	Consigliere	x	
Marco Bartoli	Consigliere	x	
Andrea Piazzesi	Consigliere	x	

Collegio dei Revisori

Presente Assente

Claudia Frollà	Presidente	x	
Roberto Lusini	Revisore	x	
Vicenzo Albanese	Revisore	x	

Partecipa alla seduta

**Direttore Generale
 Segretario del CDA**

Enrico Borelli

X

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato

Quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come modificato dal D.Lgs. 100/2017;

Visto

Che ai sensi del predetto TUSP, art. 4 c. 1, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Consorzi, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto

che il Consorzio è l'unico socio della società Terrecablate Reti e Servizi srl, rappresentante il 100% del capitale sociale;

Richiamato

- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dispone che ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30.9.2017, debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico, individuando quelle che devono essere alienate;

- la delibera del CdA n. 12 del 25.9.2017 inerente la ricognizione della partecipazione posseduta dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, come meglio indicato nell'allegato "A" alla detta deliberazione;

- le precedenti delibere n. 13 del 2018, n. 14 del 2019 e n. 13 del 2020 con le quali il CdA che ha approvato rispettivamente la prima, la seconda e la terza ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016;

- che le predette delibere hanno indicato che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in TCRS;

Tenuto conto

Che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

o previste dall'art. 20, c. 2. del T.U.S.P.:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P., sopra citato;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (anche se il nuovo comma 12-quinquies dell'art. 26 ha introdotto un periodo transitorio nel quale il limite è ridotto a 500 mila euro);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Atteso

che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, in particolare:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 del testo unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 c. 2 del T.U.S.P.; previste dall'art. 20 c.2 del T.U.S.P., ossia:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio 2013- 2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

Considerato

che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate

pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dal Consorzio, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto

del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dal Consorzio;

Atteso

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che svolgono una attività riconducibile ad un servizio di interesse generale ex art. 4 TUSP e la società TCRS, pertanto, rientra nel perimetro di quelle ancora detenibili da parte di un ente pubblico;
- che fra gli scopi del Consorzio (art. 2 c. 1 lett. f del vigente statuto) è presente lo svolgimento, per conto dei soci, delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 259/2003 che attribuisce agli enti locali l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, e la definizione di interventi sul territorio per la riduzione del digital divide;
- che il Consorzio, per conto dei soci, ha costituito nel 2005 la società Terrecablate Reti e servizi per il perseguimento dei suddetti fini e, detenendone la partecipazione in modo totalitario, è in grado di indirizzarne l'attività di gestione in conformità ai fini istituzionali del Consorzio medesimo;
- che le attività della società Terrecablate Reti e Servizi relative alla commercializzazione di servizi di telefonia ed al cablaggio risultano funzionali alle ulteriori attività della medesima società dirette al perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, in linea con le scelte politico-strategiche compiute dagli Enti Pubblici membri del Consorzio in ordine alla individuazione dei bisogni della collettività di riferimento;

Tenuto conto

- degli indirizzi in ultimo espressi dall'Assemblea dei Soci nella seduta di approvazione del Piano Programma e Bilancio di Previsione 2021-2023, con Delibera n. 03-2021 del 29.04.2021;
- che pertanto non sussiste un obbligo di razionalizzazione considerato che la società Terrecablate Reti e servizi srl, allo stato, con riferimento a quanto previsto nel citato art. 20, possiede i requisiti richiesti (in particolare il requisito di cui alla lettera A) in quanto può svolgere per il Consorzio un servizio di interesse generale);

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Dato atto

del parere favorevole espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 20 co. 7 del vigente Statuto;

Ritenuto necessario

tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Presidente del CdA, al Direttore ed agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi;

Pertanto, con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui riportate integralmente,

- di prendere atto che restano valide e confermate le deliberazioni già assunte dagli organi del Consorzio;
- di prendere atto che a seguito della presente revisione della partecipazione permangono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in TCRS, per le motivazioni illustrate;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- di dare conseguentemente mandato al Presidente del CdA ed al Direttore Generale, ognuno per le proprie competenze, di procedere all'adozione di tutti gli atti eseguiti ed attuativi della presente delibera;
- di dichiarare, stante l'urgenza delle attività da svolgere, la presente delibera immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/21

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii - adempimenti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del CDA
F.to Michele Pescini

Il Segretario
F.to Enrico Borelli

Inviata all'Assemblea dei Soci del Consorzio Terrecablate con
prot. n.
del

È copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Siena,

Il Segretario
Enrico Borelli


REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c.1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2020

1. Introduzione

Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dal Consorzio Terrecablate



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Terrecablate Reti e Servizi srl	01169690524	100%	

1 Terrecablate Reti e Servizi srl

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01169690524
Denominazione	Terrecablate Reti e Servizi srl
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	SIENA
Comune	SIENA
CAP	53100
Indirizzo *	Viale P. Toselli n. 9/A
Telefono *	800 078 100
Email *	info@terrecablate.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	61.90.99
Attività 2	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	23
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	22.026,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.240,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	555.848	341.642	181.258	371.025	212.358

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.526.688	5.069.154	4.578.165
A5) Altri Ricavi e Proventi	49.637	18.428	2.210
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - influenza dominante

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante(8)	
Denominazione della società quotata controllante(8)	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	Espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle Telecomunicazioni. A titolo esemplificativo: fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica; la stipulazione di contratti di housing; la fornitura del sistema pubblico di connettività; la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica; l'espletamento di servizi di interesse economico generale, tra cui servizi pubblici locali; la gestione delle reti per l'erogazione di servizi di interesse economico generale, tra cui le reti per l'erogazione dei servizi pubblici locali; la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	si
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in revisione straordinaria	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Applicazione dell'art.24, comma 5-bis	
Note*	

Partecipazioni indirette

Il **Consorzio Terrecablate** non detiene partecipazioni indirette.